




C I T T A' D I

Provincia di Roma



CITTÀ DI
MARINO

**REGOLAMENTO
PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO,
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE
CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI
DEFUNTI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 16/07/2007

Art. 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nel rispetto dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), dell'articolo 162 della Legge Regione Lazio 28/04/2006, n. 4. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la circ. MS 24/93 e Circ. MS n.10/98;

1.2 Le disposizioni del presente Regolamento integrano e armonizzano le norme, in quanto compatibili, contenute nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 28/03/2001 e con la deliberazione di G.C. n. 44 dell' 11/10/2006.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

a. Cremazione dei cadaveri

1. La cremazione di cadaveri deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt.li 74, 75, 76 e 77 del codice civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, la volontà di procedere alla cremazione potrà essere manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, oppure con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett.a. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
7. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.
9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b. Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od esumazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinario possono:
 - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
 - b) essere avviati a cremazione.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere avviati a cremazione;
 - c) essere inumati in quadrati appositi.
3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
4. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o codificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
5. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
6. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni di esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.
7. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni

cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

8. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a) delle circostanze rilevate;
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi 12 mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
9. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
10. L'Ufficiale dello Stato Civile, l'A.S.L., il custode e/o gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale o di distruzione o dispersione previsto dall'art. 411 del codice penale.

Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, o manifestata dagli aventi diritto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi dell'art. 162 L.R.Lazio n. 4/2006. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui al predetto art. 162, punto 4 della legge R.L., citata.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi del punto 7 dell'art. 162 L.R.Lazio n. 4/2006.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica la rinuncia degli altri.
5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 4 – Modalità di conservazione delle ceneri

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di feretro;
2. la durata della tumulazione, in celletta individuale o collettiva, è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo;
3. la tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessorio.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
 2. la durata dell'inumazione è prevista in 10 anni;
 3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 45 di lunghezza e cm. 35 di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm 30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
 4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
 5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
 6. il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;
- c) *conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990;*
- d) *consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 2.*

Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) Nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
 - b) Nell'area a ciò destinata all'interno del cimitero comunale, denominato "Giardino dei Ricordi"
 - c) In montagna, a distanza di oltre 200 metri dai centri e insediamenti abitativi;
 - d) In mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - e) Nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
 - f) Nei fiumi;
 - g) In aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 6 – Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da Euro 2.500 ad Euro 12.500.

Art. 7 – Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dall'art. 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa secondo il punto 5 dell'art. 162 L.R. Lazio n. 4/2006, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.

2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8 – Registri cimiteriali

1. Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:
 - a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
 - b) il luogo di dispersione delle ceneri.
2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Lazio per eventuali competenze ad essa spettanti.

Art. 9 – Procedura

1) Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

Presentazione di una istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle ceneri, ai sensi della L.R.Lazio n. 4/2006, art. 162.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi del punto 4 della L.R.Lazio n. 4/2006, art. 162, come sotto indicato:

Presentazione di una istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della citata legge regionale.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi del punto 3 dell'art. 162 della legge regione Lazio n. 4/2006, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento in caso non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il Comune annota in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

Art. 10 – Deposito provvisorio

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate al Cinerario Comune.

Art. 11 – Misure dell'urna e nicchia cineraria

1. Le urne cinerarie possono essere di più misure, da un minimo di cm. 7 per cm. 6,5 ad un massimo di cm. 42 per cm. 30, di varie forme geometriche e materiali (legno, acciaio, marmo, bronzo, cristallo ecc.). Per un'altezza massima di cm 45.
2. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno per la tumulazione, non potranno essere inferiori a cm 45 per cm 35 per cm 50 di altezza.

Art. 12 – Imposta di bollo

Le istanze relative alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di intervenuta esecutività della delibera di approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sono abrogate le disposizioni del Capo IV del vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione C.S. n. 3/01